

N. 128-1/2024 RG



TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale Ordinario di Venezia, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati

Dott. Marco Campagnolo	Presidente
Dott.ssa Anna Battaglia	Giudice
Dott. Carlo Azzolini	Giudice rel. ed est.

udita la relazione del Giudice relatore,
ha pronunciato il seguente

D E C R E T O

considerato che con sentenza n. 4/2026 pubbl. il 13.04.2026 nel procedimento n. 599/2024 RG, la Corte d'Appello di Venezia, in accoglimento del reclamo proposto ex art. 50 CCII proposto da Grecian Magnesite s.a. avverso il decreto del 3.10.2024 del Tribunale di Venezia, e in riforma di detto decreto, ha dichiarato la risoluzione del concordato preventivo di ER.V. s.r.l. in liquidazione e, contestualmente, l'apertura della liquidazione giudiziale di ER.V. s.r.l. in liquidazione, rimettendo gli atti al tribunale di Venezia per i provvedimenti di cui all'art 49, comma terzo CCII;

ritenuto di provvedere di conseguenza come da dispositivo mediante la nomina quale curatore della dott.ssa Anna Maria Salvador (già liquidatore) nonché mediante l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 49 co. 3 CCII.

P Q M

Nomina giudice delegato il dott. Carlo Azzolini;

Nomina curatore la dott.ssa Anna Maria Salvador con invito ad accettare la nomina entro due giorni dalla comunicazione;

Autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinques e 155-sexies disp. attuaz. cpc a effettuare le seguenti attività: a) accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; b) accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; c) acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni; d) acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti; e) acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

Ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale, nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis cc, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale e con l'indicazione dei rispettivi crediti, ove il deposito non sia già stato eseguito ai sensi dell'art. 39 CCII;

Fissa l'udienza del 23.09.2026 ore 11.30 davanti al giudice delegato per l'esame dello stato passivo;

Assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, da trasmettersi ai sensi dell'art. 201, 2° comma CCII all'indirizzo di PEC del curatore, unitamente ai relativi documenti, avvertendo che le domande depositate oltre il termine sono considerate tardive ai sensi dell'art. 208 CCII;

Segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;

Dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;

Ordina, ai sensi degli artt. 45 e 49, 4° comma CCII, che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al Pubblico Ministero, al curatore e al creditore istante, nonché trasmessa per estratto all'ufficio del registro delle imprese per la sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 29.04.2026

Il Presidente
Dott. Marco Campagnolo